

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAMMUCARI, MOLE e DONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1958

#### Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il 2 febbraio 1955 venne presentato al Senato un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro, Tupini, Cerica, Menghi, Battista, Negroni e Restagno, n. 1265, relativo alla « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma e modificazioni alle norme vigenti ».

Tale disegno di legge venne assegnato alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede deliberante, e la Commissione stessa, considerato che il termine delle agevolazioni sarebbe scaduto il 31 dicembre 1956, lo approvò nella seduta del 13 luglio 1956, apportandovi notevoli modificazioni, e lo trasmise il giorno successivo alla Camera dei deputati, con procedura d'urgenza, per l'ulteriore « iter » legislativo. La Camera, a sua volta, lo deferì, per l'esame in sede deliberante, alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria), previo parere della 4<sup>a</sup> Commissione (Finanze e Tesoro).

A causa degli orientamenti prevalsi nella Commissione Finanze e Tesoro in merito alla pluralità dei disegni di legge presentati in materia di zone industriali, il disegno di legge in oggetto non fu ulteriormente discusso, per una decisione delle Commissioni riunite, il 22 gennaio 1958.

La mancata proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma ha determinato una battuta di arresto molto seria nel processo, che si era venuto sviluppando sino al dicembre 1956, di nuove installazioni e trasferimenti, con relativi ammodernamenti, degli impianti di aziende industriali nel comprensorio, di cui alla legge istitutiva 6 febbraio 1941, n. 346, e ciò con gravissime conseguenze di carattere economico e sociale per la capitale della Repubblica. Basti citare il fatto che 43 imprese industriali, pur avendo avuto approvato dalla Commissione edilizia il progetto di costruzione dei fabbricati nel comprensorio, non hanno, in massima parte, proceduto alla realizzazione delle costruzioni, non essendo disposte ad affrontare spese non indifferenti, non compensate dal godimento delle agevolazioni, di cui alla legge istitutiva della zona industriale. Questo fatto ha comportato la mancata assunzione di alcune migliaia di lavoratori.

La situazione economica e sociale di Roma è andata peggiorando in questi ultimi anni e in specie nel 1956, 1957, 1958, a causa del forte rallentamento dell'attività industriale, a cominciare dal settore delle costruzioni edili, settore fondamentale per la città di Roma e per la provincia; dello stil-

licidio continuo di licenziamenti nei vari settori dell'industria, dovuto a ridimensionamenti, chiusura di aziende, ammodernamento di impianti, introduzione di nuove tecniche produttive e di nuove impostazioni nella organizzazione del lavoro; della riduzione delle attività produttive. Nel solo settore metalmeccanico il numero dei licenziamenti ammonta a 6.000 unità. Questo fenomeno negativo è tanto più grave e ricco di drammatiche conseguenze, quanto più aumenta la popolazione della Capitale. È da ricordare che a causa della arretratezza della economia e della scarsità di fonti di lavoro nella provincia e regioni circostanti, e a causa del naturale incremento della popolazione, oltre che dell'afflusso di famiglie a Roma, determinato dal fatto di essere questa la capitale della Repubblica, ogni anno il numero dei residenti a Roma aumenta di non meno di 40.000 unità.

Di anno in anno vengono quindi ad aggravarsi le divergenze tra il ritmo di aumento della popolazione, e quindi delle nuove leve del lavoro, e il lentissimo ritmo di incremento delle possibilità di occupazione specie nelle attività industriali. Questo fatto dà luogo all'aumento del numero dei disoccupati, dei semioccupati, dei poveri, con conseguenze serie anche per l'economia nazionale.

Il disegno di legge, che presentiamo, e la richiesta in esso contenuta di prorogare al 1963 i benefici di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge 6 febbraio 1941, n. 346 ha lo scopo di correggere, sia pure parzialmente,

una situazione non positiva. È bene ricordare che la legge in parola non ha mai avuto piena applicazione nella Capitale, tanto è vero che le circa 140 aziende, che si sono trasferite o installate *ex novo* nel comprensorio industriale, hanno dovuto affrontare spese ingentissime dovute alla mancata espropriazione dei terreni, all'aumento continuo del prezzo dei terreni inclusi nel comprensorio per il loro rapido passaggio dalla utilizzazione agricola a quella industriale ed edificatoria, alla inesistenza o esiguità dei servizi essenziali. Il processo di installazione e di sviluppo è venuto a costare non soltanto alle imprese, ma alla collettività, somme non indifferenti dell'ordine di miliardi di lire. È richiesta la proroga al 31 dicembre 1963 per dar modo alle imprese, che vogliono trasferirsi od installare *ex novo* aziende nel comprensorio, di effettuare l'operazione in un periodo di tempo utile ai fini del conseguimento delle agevolazioni e per dar modo alle competenti autorità locali e governative di applicare puntualmente le norme e i provvedimenti di cui alla legge 6 febbraio 1941, n. 346. Il miglioramento del rapporto fra popolazione industriale e numero degli abitanti, nonchè l'aumento del numero delle imprese industriali, non solo può determinare una modificazione positiva delle attività economiche e sociali della Capitale della Repubblica, ma può contribuire anche a creare le condizioni per la impostazione di rapporti più conformi alla funzione di Capitale tra la città di Roma e la Nazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 10, comma 1°, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 22 novembre 1946, n. 564, ratificato con modificazioni con legge 22 marzo 1952, n. 187, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963.

Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11, 12 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.